



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia Deliberazione della Giunta Comunale

N. 111 del Reg. Data 14.07.2014	OGGETTO: Ricorso in Cassazione avverso Sentenza n. 285/2014 della Corte d'Appello di Palermo impugnazione Lodo Arbitrale Arch. Gilberto Bonaccorso / Comune. Nomina Legale.
------------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita in presenza dei Sigg.:

	Amministratore	Carica	Presenze
1	FULIA Dr. FRANCESCO	Sindaco	NO
2	CARROCETTO Dr. CIRO	Vice Sindaco	SI
3	GHITTI D.ssa MERY	Assessore	SI
4	MANGIONE Prof. SALVATORE	Assessore	NO
5	D'AMBROGIO Ing. SALVATORE	Assessore	SI

Presenti 3 Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale Signora Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i della L.R. n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:
Favorevole

Il Responsabile dell'Area Contabile per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:
Favorevole

Si dà atto che il Responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, attestazione della relativa copertura finanziaria, così come previsto dall'art. 13 della L.R. 3.12.1991, n. 44.

VISTA la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le LL.RR. nn.44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/28 e 30/2000

VISTO l'O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza, ai sensi del 2 comma dell'articolo 12 della Legge regionale n. 44/91.

IL VICE SINDACO
F.to Dott Carroccetto Ciro

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Ing. D'Ambrogio Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 14-07-2014

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;

Dalla Residenza Municipale, li 14-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 285/2014 DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE Arch. GILBERTO BONACCORSO / COMUNE NOMINA LEGALE.
----------------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 DEL 14-07-2014

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la sentenza n. 285 del 03.01.2014 depositata in data 26/02/2014, con la quale la Corte di Appello di Palermo, 1^a Sezione Civile, dichiara inammissibile l'impugnazione proposta dal Comune di San Fratello nei confronti dell'Arch. Gilberto Bonaccorso, avverso il lodo depositato il 30/04/2004 pronunciato dal Collegio Arbitrale designato nella controversia vertente tra le suddette parti, trasmessa dall'Avv. Benedetto Palazzo, legale di questo Ente, ed acquisita al protocollo di questo Comune in data 07/04/2014 al n. 3025;

DATO ATTO che per tutte le controversie davanti a un qualsiasi giudice ordinario o amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo tenuto dal rispettivo ordine professionale e che nell'ambito dell'Amministrazione Comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali, risultando pertanto necessario ricorrere ad un legale del libero foro, cui conferire lo svolgimento della prestazione professionale

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 2730 dell'11 maggio 2012 la quale ha statuito che l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico ad un avvocato per le difese in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva in quanto il singolo esperimento non costituisce un appalto di servizi legali di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata soggetto al codice dei contratti pubblici bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta ;

RITENUTO dovere ricorrere in cassazione, per proporre opposizione alle suddetta sentenza, giusto parere espresso dall'avv. Benedetto Palazzo, legale di questo Ente, con nota prot. n. 2928 del 04/04/2014;

RITENUTO, altresì, di confermare l'incarico di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi dell'Ente, all'Avv. Benedetto Palazzo in ordine al sopra citato ricorso per cassazione;

VISTO il preventivo di spesa prodotto dal summenzionato professionista, acquisito al protocollo di questo Comune in data 08/07/2014 al N. 6011, dell'importo complessivo di € 13.547,98 di cui € 10.150,40 comprensivo di IVA e CPA per compensi € 2.697,58 per spese vive oltre € 700,00 per rimborso spese trasferta, salvo mutamento del suo attuale regime fiscale, determinato in applicazione dell'art. 9 comma 4 del d.l. 24.01.2012 n.1 convertito nella legge 24.03.2012 n.27;

RITENUTO di dovere prendere atto del sopra citato preventivo ed assegnare, con il presente provvedimento, al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 1.000,00 per compensi, a titolo di acconto, dando atto che all'assegnazione delle somme, a saldo preventivo di spesa, si provvederà con successivi provvedimenti;

DATO ATTO che l'incarico di cui sopra si configura tra i servizi compresi nell'art. 2229 e seguenti del codice civile, senza che si instauri rapporto di impiego e che lo stesso si svolgerà per un periodo determinato ed il compenso per lo svolgimento dell'attività richiesta è rapportato alla tipologia della prestazione professionale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. n. 48/1991;

VISTE le Leggi Regionali n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n.23/97, n. 23/98 e n. 30/2000;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per quanto specificato in premessa,

Di autorizzare il Sindaco a proporre Ricorso per Cassazione, avverso la Sentenza n. 285 del 03.01.2014, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, 1^a Sezione Civile, relativa al lodo nel Procedimento Arch. Bonaccorso/Comune, trasmessa dall'Avv. Benedetto Palazzo, legale di questo Ente, ed acquisita al protocollo di questo Comune in data 07/04/2014 al n. 3025, conferendo incarico ad un legale di fiducia;

Di confermare l'incarico all'Avv. Benedetto Palazzo per rappresentare tutelare e difendere gli interessi del Comune di San Fratello nel procedimento di che trattasi;

Prendere atto del preventivo di spesa prodotto dal summenzionato professionista, acquisito al protocollo di questo Comune in data 08/07/2014 al N. 6011, dell'importo complessivo di € 13.547,98 di cui € 10.150,40 comprensivo di IVA e CPA per compensi € 2.697,58 per spese vive oltre € 700,00 per rimborso spese trasferta;

Assegnare, con il presente provvedimento, al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 1.000,00 per compensi, a titolo di acconto, con imputazione al servizio 1.01.08.03.00 – Competenza ;

Che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria al fine di evitare danni erariale certi e gravi all'Ente;

Dare atto che all'assegnazione delle somme, a saldo preventivo di spesa, si provvederà con successivi provvedimenti;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

San Fratello, li 14.07.2014

IL PROPONENTE



SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO


Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata, *in quanto la spesa è dichiarata necessaria ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.*

San Fratello, li 14-07-11

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Rag. RUBUANO Antonino)



Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

favorevole

Data 14/07/2011

Il Responsabile
Salvino Maria Teresa

Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

favorevole

Data 14.07.11

Il Responsabile
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Rag. RUBUANO Antonino)



Da "benedettopalazzo@pecavvpa.it" <benedettopalazzo@pecavvpa.it>

A "sanfratello@pec.intradata.it" <sanfratello@pec.intradata.it>

Data martedì 8 luglio 2014 - 12:25

impugnazione Iodo Bonaccorso

Per quanto in oggetto, come richiestomi telefonicamente, si fa seguito alla nota spese ritrasmessa ieri, per specificarne ulteriormente gli importi secondo quanto appresso.

Spese vive:

- € 2.428,00 per contributo unificato (in base al recente aumento del 24.6 u.s.);
- € 200,00 per contributo integrativo ric. Cassazione;
- € 29,58 per marche diritti di notifica;
- € 20,00 per notifica ricorso;
- € 20,00 per deposito ricorso.

Sommano € 2.697,58.

Oltre a € 700,00 per rimborso trasferta a Roma per la discussione del ricorso.

Compensi:

- € 8.000
- € 320,00 per c.p.a. 4%;
- € 1.830,40 per iva 22%

Sommano € 10.150,40

In anticipo è necessario l'importo totale delle spese vive relative al ricorso, pari a € 2.697,58, oltre ad un acconto compensi di € 1.068,80 (comprensivo di cpa e iva e al netto della ritenuta d'acconto di € 200,00 - equivalente quindi a € 1.268,80 lordi).

Distinti saluti

Avv. Benedetto Palazzo

08 LUG 2014

6011

SALERNO - SINDACO

Da: <benedettopalazzo@pecavvpa.it>
A: <ufficio.contratti@comunedisanfratello.it>
Data invio: mercoledì 2 aprile 2014 13.58
Oggetto: lodo Bonaccorso
Egr. Sig. Sindaco del Comune di San Fratello

Faccio seguito alla richiesta di stamani dell'ufficio di segreteria (dott.ssa Gagliani).

Come già comunicate verbalmente nel corso del nostro incontro del 27 marzo u.s., ribadisco la necessità e l'urgenza del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha respinto l'impugnazione del lodo promossa dal Comune di San Fratello, in quanto la predetta sentenza non ha preso in considerazione il vizio del lodo rilevato dal Comune, consistente nella nullità insanabile dello stesso che non soggiace al termine ordinario di impugnazione.

E' pertanto necessario proporre la questione in sede di legittimità, visto che, inoltre, i precedenti al riguardo sono conformi alla tesi da noi sostenuta.

Queste, in sintesi, le ragioni che impongono la scelta di impugnare la sentenza d'Appello, come compiutamente esposte nel corso del nostro incontro.

Per ogni ulteriore riferimento ai vari aspetti della vicenda potrà rivedere le informative scritte che in passato ho trasmesso al Comune.

Distinti saluti
Avv. B. Palazzo

04 APR 2014
2928

Da "Per conto di: beneddettopalazzo@pecavvpa.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ufficio.contratti@comunedisnfratello.it" <ufficio.contratti@comunedisnfratello.it>
Data mercoledì 2 aprile 2014 - 13:58

POSTA CERTIFICATA: Iodo Bonaccorso

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 02/04/2014 alle ore 13:58:13 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Iodo Bonaccorso" è stato inviato dal mittente "beneddettopalazzo@pecavvpa.it"
e indirizzato a:

ufficio.contratti@comunedisnfratello.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in
alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20140402135813.29927.10.1.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (3 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

*Selena
Lindero*

Da "sindaco" <sindaco@comunedisafratello.it>

A "ferdicro@tiscali.it" <ferdicro@tiscali.it>

Data martedì 8 aprile 2014 - 09:47

Sentenza

Allegato(i)

Sentenza126.pdf (360 Kb)

COMUNE DI SAN FRATELLO - ALL'UFFICIO DEL SINDACO.
FAX 0941 799714

N.B. SCADENZA TERMINE
IMPUTAZIONE: 6 MESI DAL DEPOSITO

AVV. BENEDETTO PALAZZO

07 APR 2014
3025
SALERNO-SINDACO

285/2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile,
composta dai signori:

- 1) Dott. ROCCO CAMERATA SCOVAZZO Presidente
- 2) Dott. GUIDO LIBRINO Consigliere
- 3) Dott. CARMELO LOMBARDO Consigliere

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera
di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2753/2009 R.G. Cont. Civ.
di questa Corte di Appello, posta in decisione
nell'udienza collegiale del giorno 18.09.2013 e promossa
in questo grado

DA

COMUNE DI SAN FRATELLO (ME), in persona del
Sindaco pro tempore Dott. Salvatore Sidoti Pinto, c.f.:
84000410831, rappresentato e difeso, giusta Delibera di
G.M. n. 53/09 nonché procura a margine dell'atto,

285

Sentenza N.

Anno 2014

Reg.gen. 2753/2009

Cron. N. 614

Rep.N. 331/14

In dec. il 18.9.2013

Decisa il 3.1.2014

Dep. II 26.2.2014

OGGETTO:

Impugnazione
delo da contratto



dall'Avv. Benedetto Palazzo presso il cui studio è domiciliato

APPELLANTE

CONTRO

GILIBERTO BONACCORSO, nato a Palermo il 3.3.1949, c.f.: BNCGBR49C03G273S, residente in Palermo, via Dei Quartieri 21/h ed elettivamente domiciliato in via G. Bonanno 67 presso lo studio dell'Avv. Marina Bonfiglio che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto.

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'Appellante:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA

Preliminarmente, sospendere l'esecutorietà del lodo;
dichiarare l'inesistenza e/o nullità assoluta del lodo arbitrale pronunciato a Palermo in data 30.4.2004 e dichiarato esecutivo il 17.10.2008;
condannare il convenuto al pagamento delle spese del giudizio.



Per l'Appellato

PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA

Respingere la domanda di sospensione dell'esecutività del lodo perché difetta sia il *fumus boni juris* che il *periculum in mora*;

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 39 c.p.c. cancellare la causa dal ruolo dichiarando la litispendenza con il giudizio proposto dal Comune innanzi al Tribunale ed iscritto al n. 6500/09 R.G.;

Ritenere e dichiarare l'azione inammissibile e/o improcedibile per tutte le causali di cui in narrativa;

Respingere tutte le domande avanzate dal Comune di San Fratello;

Con la condanna alle spese processuali.



Con disciplinare di incarico allegato alla delibera della Giunta Municipale n. 216 del 9.5.1986, il Comune di San Fratello incaricava l'architetto Bonaccorso Gilberto di progettare, contabilizzare e dirigere i lavori per la realizzazione di un itinerario di turismo equestre, consistenti nella costruzione del campo base e delle stazioni di posta e nel relativo collegamento viario.

L'art. 12 dell'anzidetto disciplinare disponeva che "Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione Comunale e il professionista, in dipendenza dei lavori in oggetto e che non si fossero potute definire in via amichevole o amministrativa, saranno devolute ad un collegio arbitrale costituito da tre membri: uno scelto dal Comune, uno dal progettista ed uno da designarsi dall'Ordine degli Architetti di Palermo".

Essendo sorta tra le suddette parti controversia in ordine alla corresponsioni spettanti al Bonaccorso per l'attività espletata alla data del 31.5.1995, quest'ultimo evocò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Patti, con atto di citazione notificato l'8.4.1987, il Comune suddetto, chiedendone la condanna al pagamento degli onorari spettantigli.

Detto Tribunale, con sentenza in data 18.6.1999, accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dal Comune, dichiarò la propria incompetenza in ordine alla domanda attorea, trattandosi di controversia devoluta dalle parti al giudice arbitrale.

In data 28.10.2002 il Bonaccorso promosse il giudizio arbitrale, conclusosi con il lodo pronunciato in data 30.4.2004, privo della sottoscrizione dell'arbitro designato dal Comune, con il quale il Comune medesimo venne condannato al pagamento, in favore del Bonaccorso, della complessiva somma di euro 447.859,88 oltre accessori e spese, quale compenso per l'attività prestata a fronte della cennata delibera n. 216 del 9.5.1986.

Avverso l'anzidetto lodo il Comune di San Fratello ha proposto impugnazione ai sensi dell'art. 827 cod. proc. civ., deducendone l'inesistenza e/o la nullità assoluta ed insanabile.

Il Bonaccorso, costituitosi con comparsa, ha resistito al gravame.

Con ordinanza in data 20.5.2010 la Corte ha respinto l'eccezione di litispendenza sollevata dall'appellato e l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del lodo avanzata dall'appellante.

All'udienza collegiale del 18.9.2013 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, quindi la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.


Preliminare ed assorbente si rivela l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata *in limine* dal Bonaccorso, per il decorso del termine di cui all'art. 828 c.p.c.

L'appellato, infatti, rileva che il Comune ha impugnato il lodo arbitrale, emesso il 30.4.2004 e notificatogli il 7.6.2004, con citazione del 1.12.2009, vale a dire dopo che erano trascorsi ben cinque anni, chiedendo che venga dichiarata l'inesistenza o la nullità della pronuncia arbitrale.

L'eccezione è fondata.

Infatti, come è stato dedotto dal medesimo appellato, la sollevata questione della inesistenza del lodo contrasta con l'inequivoca portata dell'art. 829 c.p.c., che qualifica come nullità il vizio del lodo derivante dalla nullità della clausola compromissoria.

D'altra parte, la S.C. si è pronunciata nel senso che non configurano, rispettivamente, questioni di giurisdizione o di competenza, ma di merito, quelle con le quali si faccia valere la nullità del compromesso o della clausola compromissoria per essere la controversia da attribuire alla cognizione del giudice amministrativo o del giudice ordinario (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 17646 del 11/12/2002), ed ha ribadito tale principio nell'ordinanza della Sez. III, n. 2501 del 19.2.2003: "In materia di arbitrato,



la questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia fosse stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla competenza in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria".

Del resto, già con la novella ex legge n. 25/1994, che aveva modificato l'originario testo dell'art. 828 c.p.c., l'impugnazione del lodo non era più assimilabile all'impugnazione di un atto negoziale, ma rappresentava un vero e proprio giudizio di secondo grado rispetto a quello già svoltosi dinanzi agli arbitri. Pertanto, come per le impugnazioni ordinarie, la norma prevede un termine breve - di novanta giorni, anziché di trenta - decorrente dalla data di notifica del lodo, ed un termine lungo di un anno decorrente dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Significativo, peraltro, è il fatto che la S.C., nel vigore dell'originario testo dell'art. 828 - che prevedeva per l'impugnazione dell'atto un termine breve di trenta giorni dalla notifica - si sia espressa nel senso che "Il termine di trenta giorni per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, di cui all'art. 828 cod. proc. civ., ha carattere perentorio, e la sua inosservanza determina inammissibilità dell'impugnazione medesima, rilevabile anche d'ufficio (Cass. Civ. Sez. Un., 24.4.1987, n. 3997).

In conclusione, essendo stato proposto il gravame, come si è visto, quando già erano abbondantemente decorsi i termini - perentori - per proporre impugnazione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione dedotta nel giudizio.

Segue *ope legis* condanna dell'appellante, il quale ha dato luogo con una impugnazione inammissibile all'odierno giudizio, al pagamento delle relative spese, che si ritiene di dovere liquidare in complessivi euro 6.480,00 (€ 2.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per quella introduttiva,

€ 2.500,00 per quella decisoria ed € 1.080,00 quale aumento del 20% per il giudizio di appello), oltre I.V.A. e C.P.A.


P. Q. M.

La Corte, uditi i procuratori delle parti, dichiara inammissibile l'impugnazione proposta dal Comune di San Fratello in persona del Sindaco pro-tempore nei confronti di Bonaccorso Gilberto, avverso il lodo depositato il 30.4.2004 pronunciato dal Collegio Arbitrale designato nella controversia vertente tra le anzidette parti per la determinazione del compenso spettante al Bonaccorso per la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica, e condanna l'anzidetto Comune al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 6.480,00 (seimilaquattrocentottanta) come in motivazione, oltre I.V.A. e C.P.A. Così deciso in Palermo il 3 gennaio 2014.

Il Presidente



Il Consigliere est.



Il Funzionario Giudiziario
Zinnari Marisa



Deposato in data 03.01.2014 presso il Tribunale
della Corte di ... 2.5. FEB. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Zinnari Marisa



